

DISPOSIZIONI GENERALI D’AFFILIAZIONE

INDICE

1	Generalità	2	6	Conseguenze dello scioglimento del contratto d’adesione	6
1.1	Fondazione	2	6.1	Generalità	6
1.2	Adesione alla Pax Holding (Società cooperativa)	2	6.2	Costi in caso di scioglimento del contratto d’affiliazione	6
1.3	Rapporti tra la Fondazione e le persone assicurate	2	6.3	Versamento	6
1.4	Commissione di previdenza	2	6.4	Scadenze	6
2	Obblighi della Fondazione	2	7	Disposizioni sul valore di rimborso in caso di scioglimento del contratto d’adesione	6
2.1	Protezione previdenziale	2	7.1	Riserva matematica	6
2.2	Obbligo d’informazione	2	7.2	Deduzione	6
2.3	Obblighi di notifica	2	7.3	Valore di rimborso	7
3	Obblighi del datore di lavoro	2	8	Entrata in vigore	7
3.1	Contributi e costi	2	8.1	Entrata in vigore	7
3.2	Accertamento dell’adeguatezza in caso di diversi rapporti di previdenza tramite il datore di lavoro	2	8.2	Modifica delle Disposizioni generali d’affiliazione	7
3.3	Obblighi d’informazione	3			
3.4	Ulteriori obblighi di partecipazione	3			
3.5	Responsabilità del datore di lavoro	3			
4	Modalità di pagamento	4			
4.1	Pagamento del contributo ordinario	4			
4.2	Costi secondo il regolamento dei costi	4			
4.3	Conduzione del conto	4			
4.4	Estratto conto	4			
4.5	Adesione retroattiva	4			
5	Entrata in vigore e scioglimento del contratto d’adesione	4			
5.1	Entrata in vigore	4			
5.2	Durata e disdetta ordinaria	5			
5.3	Diritto di disdetta legale del datore di lavoro	5			
5.4	Diritto di disdetta straordinaria da parte della Fondazione	5			
5.5	Fallimento del datore di lavoro	6			

1 Generalità

1.1 Fondazione

1.1.1

La Fondazione tiene per ogni datore di lavoro una cassa di previdenza separata. Essa tiene i conti necessari per il datore di lavoro o per la sua cassa di previdenza, in particolare un conto contributi e i conti per gli accrediti di vecchiaia. Su richiesta del datore di lavoro la Fondazione apre un conto riserva dei contributi del datore di lavoro.

1.1.2

Il datore di lavoro riconosce la Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA (in seguito detta Pax) quale gerente della Fondazione. Le comunicazioni inviate alla Pax sono considerate anche come comunicazioni alla Fondazione. Le comunicazioni di Pax sono considerate anche come comunicazioni della Fondazione. Pax e la Fondazione inviano le loro comunicazioni all'ultimo indirizzo noto del datore di lavoro.

1.1.3

Per garantire le prestazioni regolamentari la Fondazione, in qualità di stipulante, e la Pax, in qualità di assicuratore, hanno stipulato un contratto di assicurazione collettiva sulla vita.

1.2 Adesione alla Pax Holding (Società cooperativa)

1.2.1

Con l'entrata in vigore di questo contratto d'adesione, il datore di lavoro aderisce contemporaneamente alla Pax Holding (Società cooperativa) come socio di una società cooperativa.

1.2.2

Con la fine del contratto d'adesione cessa l'adesione alla Pax Holding (Società cooperativa) e si perde la qualità di socio.

1.3 Rapporti tra la Fondazione e le persone assicurate

I rapporti tra la Fondazione e le persone assicurate e i loro superstiti sono definiti esclusivamente dal piano di previdenza assicurato, dalle Disposizioni regolamentari generali e dalle relative appendici.

1.4 Commissione di previdenza

Per ogni cassa di previdenza dev'essere costituita una commissione paritetica di previdenza. Si rimanda al Regolamento d'organizzazione e al Regolamento elettorale della Fondazione.

2 Obblighi della Fondazione

2.1 Protezione previdenziale

La Fondazione accorda la protezione previdenziale stabilita. Gli eventuali beneficiari di prestazioni d'invalidità che sono stati ripresi, vengono assicurati secondo il catalogo di prestazioni del precedente istituto di previdenza.

2.2 Obbligo d'informazione

La Fondazione soddisfa gli obblighi d'informazione legali, in particolare per tutte le persone assicurate allestisce all'inizio di ogni anno i certificati di previdenza da cui si rileva quali sono le prestazioni previdenziali in aspettativa.

2.3 Obblighi di notifica

2.3.1

La Fondazione comunica i contributi arretrati all'autorità competente.

2.3.2

La Fondazione informa i membri della commissione di previdenza se i contributi regolamentari non sono stati versati entro tre mesi dal termine di scadenza stabilito.

2.3.3

La Fondazione comunica all'istituto collettore lo scioglimento del contratto d'affiliazione.

3 Obblighi del datore di lavoro

3.1 Contributi e costi

3.1.1

Il datore di lavoro versa i contributi regolamentari (contributi del datore di lavoro e dei lavoratori) e paga gli ulteriori costi secondo il regolamento dei costi.

3.1.2

Il datore di lavoro è considerato come debitore nei confronti della Fondazione per tutti i contributi e i costi supplementari fatturati dalla Fondazione.

3.2 Accertamento dell'adeguatezza in caso di diversi rapporti di previdenza tramite il datore di lavoro

3.2.1

Se un datore di lavoro ha concluso contratti d'adesione con diversi istituti di previdenza (nell'ambito del regime obbligatorio e/o sovraobbligatorio) che sono realizzati in modo tale che le stesse persone siano assicurate contemporaneamente presso diverse istituzioni, il datore di lavoro deve provvedere che l'adeguatezza prevista dalla legge venga rispettata per l'insieme dei rapporti di previdenza.

3.2.2

Per i lavoratori indipendenti che assicurano il loro reddito in diversi istituti di previdenza vale per analogia la cifra 3.2.1.

3.3 Obblighi d'informazione

3.3.1

Il datore di lavoro deve informare puntualmente la Fondazione:

- a. al momento della conclusione del contratto sulle persone da assicurare secondo il regolamento;
- b. sulle nuove entrate, al più tardi 30 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'obbligo previdenziale; si devono indicare le persone non assicurate in base alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
- c. all'inizio dell'anno (entro il 31.01.) sull'attuale effettivo del personale, indicando i salari di base e i gradi d'impiego determinanti per lo svolgimento della previdenza – se determinanti nel piano di previdenza assicurato;
- d. sui casi d'incapacità di lavoro entro 120 giorni a partire dall'insorgere dell'incapacità di lavoro;
- e. immediatamente per iscritto sulle seguenti modifiche:
 - il cambiamento della forma giuridica;
 - la modifica dell'oggetto sociale;
 - la modifica della ditta (modifica del nome);
 - il cambiamento del domicilio;
 - la modifica dell'indirizzo per la corrispondenza;
 - la modifica del rapporto di rappresentanza e a cancellazione della ditta;
- f. sui casi di decesso, tempestivamente;
- g. sulle uscite, tempestivamente;
- h. immediatamente sulle persone assicurate che non adempiono più ai presupposti del piano di previdenza assicurato;
- i. tempestivamente sui risultati delle votazioni ordinarie e delle votazioni sostitutive dei rappresentanti dei lavoratori della commissione di previdenza nonché dei rappresentanti dei datori di lavoro della commissione di previdenza;
- j. immediatamente sulla riduzione dell'organico o sulla ristrutturazione della sua impresa, che può condurre a una liquidazione parziale, indicando in particolare le circostanze della riduzione, i lavoratori interessati, la fine dei loro rapporti di lavoro e il motivo della loro disdetta;
- k. tempestivamente sugli altri fatti determinanti per lo svolgimento della previdenza (p. es. congedo non retribuito, cambiamenti di salario, di stato civile – in particolare la data di matrimonio e di inizio di una unione domestica registrata – nonché le modifiche del grado d'impiego, se è determinante nel piano di previdenza assicurato).

In caso di violazione dell'obbligo secondo la lettera c., la Fondazione ha il diritto di utilizzare i salari di base

comunicati e i gradi d'impiego come base determinante per il calcolo.

In caso di violazione di uno dei predetti obblighi la Fondazione si riserva il diritto di disdire il contratto d'affiliazione senza osservare un termine di disdetta secondo la cifra 5.4.

3.3.2

Il datore di lavoro comunica alla Fondazione informazioni veritiere secondo la cifra 3.3.1 tramite il portale «Previdenza Professionale Online» oppure per iscritto. I formulari messi a disposizione dalla Fondazione sono disponibili in Internet.

3.3.3

Il datore di lavoro deve permettere alla Fondazione di prendere visione dei documenti determinanti (conto salario, contratti di lavoro, conteggi AVS, pezze giustificative, ecc.), se questi sono rilevanti per l'esecuzione della previdenza professionale.

3.4 Ulteriori obblighi di partecipazione

3.4.1

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare alle singole persone assicurate tutte le informazioni e tutti i formulari destinati alle persone assicurate. Inoltre, il datore di lavoro si impegna a informare le persone assicurate entro i termini di legge in merito alla comunicazione dei loro dati personali alla Fondazione e a Pax ai fini dell'attuazione dell'assicurazione di previdenza e a portare a loro conoscenza le disposizioni della Fondazione e di Pax in materia di protezione dei dati. In particolare, il datore di lavoro comunica alle persone assicurate che né la Fondazione o Pax né i collaboratori o le altre persone ausiliarie da esse incaricate sottostanno all'obbligo di riservatezza ai sensi dell'art. 62 LPD per quanto riguarda i dati personali necessari all'esecuzione del contratto.

3.4.2

Il datore di lavoro fa in modo che la commissione paritetica di previdenza si orienti sulle disposizioni del Regolamento d'organizzazione.

3.5 Responsabilità del datore di lavoro

Se nel caso di previdenza vi sono delle lacune nella copertura dovute a inadempienza contrattuale del datore di lavoro, in particolare in seguito alla mancata o ritardata iscrizione di un lavoratore da assicurare obbligatoriamente, a insufficiente assicurazione collettiva d'indennità giornaliera di malattia e d'infortunio, alla violazione degli obblighi di partecipazione o a pagamenti in sospeso, il datore di lavoro risponde pienamente nei confronti della Fondazione per i danni da essa subiti.

4 Modalità di pagamento

4.1 Pagamento del contributo ordinario

4.1.1

La Fondazione fattura al datore di lavoro i contributi regolamentari. La scadenza di pagamento per tutte le mutazioni è il 31 dicembre dell'anno corrente. Se il pagamento non viene saldato entro 30 giorni, la Fondazione diffida il datore di lavoro a pagare la posizione debitoria entro 14 giorni. Se il datore di lavoro non soddisfa questa ammonizione, la Fondazione si riserva il diritto di compensare la quota maturata del datore di lavoro con le eventuali riserve dei contributi, di esigere per via legale il pagamento dei contributi in sospeso, compresi gli interessi e le spese, e di disdire il contratto d'adesione secondo la cifra 5.4.

4.1.2

Il datore di lavoro si impegna a pagare puntualmente i contributi sul conto contributi, in particolare i contributi che sono stati dedotti dal salario dei lavoratori e, nella misura in cui vi fosse un saldo a favore della Fondazione, a versarlo entro il 31 dicembre alla medesima.

4.2 Costi secondo il regolamento dei costi

I costi che non rientrano nel consueto quadro dei costi vengono fatturati al datore di lavoro secondo il regolamento dei costi. Questi costi vengono a maturazione immediatamente.

4.3 Conduzione del conto

4.3.1

I contributi e i costi fatturati vengono addebitati secondo il regolamento dei costi al conto contributi con la data di scadenza. I pagamenti vengono accreditati al conto contributi con la valuta della data d'entrata del pagamento. Se esiste un disavanzo di contributi che proviene da anni assicurativi precedenti, i pagamenti vengono utilizzati per saldare interamente l'importo scoperto. Il saldo viene riportato sull'anno seguente. Gli accrediti vengono accreditati con la valuta della data della mutazione e conteggiati al relativo anno d'assicurazione. Se il saldo per il relativo anno d'assicurazione è già pareggiato, avviene un conteggio per eventuali disavanzi degli anni seguenti.

4.3.2

Indipendentemente dal momento della fatturazione e senza alcun richiamo, secondo il regolamento dei costi, sui contributi e sui costi rimasti non pagati fino alla data della loro scadenza viene riscosso un interesse di mora a partire dalla data di scadenza. Per i pagamenti effettuati prima della scadenza vengono accreditati gli interessi fino alla data della scadenza.

4.3.3

Per tutti i conti necessari (conto contributi, conto riserva dei contributi del datore di lavoro, ecc.) la Fondazione

stabilisce dei tassi d'interesse adeguati al mercato e può adeguarli in ogni momento alle nuove circostanze.

4.3.4

Un saldo a favore della Fondazione alla fine dell'anno civile, compresi gli eventuali addebiti degli interessi decorrenti, viene riportato all'anno civile seguente come credito capitale. Un saldo a favore del datore di lavoro, compresi gli averi di interessi, viene accreditato come pagamento a conto ai contributi dell'anno successivo.

4.4 Estratto conto

Alla fine di un anno civile la Fondazione emette estratti conto per il conto contributi, il conto fondi liberi e la riserva dei contributi del datore di lavoro. Il saldo dell'estratto conto emesso alla fine di un anno civile si considera accettato se il datore di lavoro non fa opposizione per iscritto entro quattro settimane dalla ricezione dello stesso.

4.5 Adesione retroattiva

Se viene fatta richiesta d'affiliazione retroattiva da parte del datore di lavoro, i contributi per il periodo d'assicurazione già trascorso vengono a maturazione entro 30 giorni dalla comunicazione della somma di contribuzione dopo l'esame della richiesta. Il contratto d'affiliazione entra in vigore al più presto con l'entrata del pagamento entro i termini stabiliti.

5 Entrata in vigore e scioglimento del contratto d'adesione

5.1 Entrata in vigore

5.1.1

Il datore di lavoro è vincolato per 60 giorni alla sua richiesta d'adesione alla Fondazione. Questo periodo inizia a decorrere dalla presentazione della richiesta presso la Fondazione.

5.1.2

Il contratto d'affiliazione, con riserva della cifra 4.5, entra in vigore alla data concordata per l'inizio del contratto, se la Fondazione lo sottoscrive entro 60 giorni, e sostituisce eventuali accordi presi in precedenza.

5.1.3

La Fondazione può in qualsiasi momento cambiare o abolire le disposizioni del contratto d'affiliazione nonché le sue parti integranti, sostituendole con la versione più attuale, salvaguardando lo scopo contrattuale e osservando le disposizioni del diritto di disdetta legale (cfr. cifra 5.3). La Fondazione comunica i cambiamenti con un adeguato margine di tempo.

5.2 Durata e disdetta ordinaria

5.2.1

La validità del contratto d'affiliazione è conforme alla durata contrattuale concordata. Esso può essere disdetto per la prima volta alla scadenza della durata contrattuale convenuta (al 31.12 di un anno civile), osservando un termine di disdetta di sei mesi.

5.2.2

La disdetta deve avvenire per iscritto. Lo scioglimento di un contratto di adesione alla Fondazione e il passaggio ad un nuovo istituto di previdenza da parte del datore di lavoro avviene con l'accordo del personale o della eventuale rappresentanza dei lavoratori dipendenti. Tutti i dipendenti devono essere coinvolti con sufficiente anticipo e in modo adeguato nel processo che porta alla decisione di cambiare istituto di previdenza e devono ricevere le informazioni necessarie per formarsi attivamente un'opinione. Il datore di lavoro deve dimostrare in forma adeguata alla Fondazione di avere rispettato queste direttive. Ciò può avvenire, per esempio, mediante una conferma controfirmata dalla Commissione di previdenza. Inoltre il nuovo istituto di previdenza deve presentare uno scritto in cui conferma di accettare i beneficiari delle prestazioni d'invalidità alle stesse condizioni. Qualsiasi danno economico derivante dalla mancata osservanza di questa direttiva sarà a carico del datore di lavoro, escludendo qualsiasi rivalsa nei confronti della fondazione collettiva Pax interessata e della sua gerente, Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA.

5.2.3

Se la disdetta e le conferme non pervengono alla Fondazione al più tardi sei mesi prima della scadenza fissa del contratto, la durata viene prolungata tacitamente di un anno. Il termine di disdetta rimane invariato.

5.3 Diritto di disdetta legale del datore di lavoro

5.3.1

La Fondazione comunica per iscritto al datore di lavoro e alla commissione di previdenza i cambiamenti rilevanti del contratto d'affiliazione almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore. Il datore di lavoro può disdire per iscritto il contratto d'affiliazione osservando un termine di disdetta di 30 giorni rispetto, alla data in cui i cambiamenti entrano in vigore. Il termine di disdetta si considera rispettato se la disdetta scritta è pervenuta a Pax prima dell'inizio della decorrenza del termine (principio della ricezione). Il silenzio viene considerato come accettazione dei cambiamenti.

5.3.2

La disdetta deve avvenire per iscritto. Lo scioglimento di un contratto di adesione alla Fondazione e il passaggio ad un nuovo istituto di previdenza da parte del datore di lavoro avviene con l'accordo del personale o della eventuale rappresentanza dei lavoratori dipendenti. Tutti i dipendenti devono essere coinvolti con sufficiente anti-

po e in modo adeguato nel processo che porta alla decisione di cambiare istituto di previdenza e devono ricevere le informazioni necessarie per formarsi attivamente un'opinione. Il datore di lavoro deve dimostrare in forma adeguata alla Fondazione di avere rispettato queste direttive. Ciò può avvenire, per esempio, mediante una conferma controfirmata dalla Commissione di previdenza. Inoltre il nuovo istituto di previdenza deve presentare uno scritto in cui conferma di accettare i beneficiari delle prestazioni d'invalidità alle stesse condizioni. Qualsiasi danno economico derivante dalla mancata osservanza di questa direttiva sarà a carico del datore di lavoro, escludendo qualsiasi rivalsa nei confronti della fondazione collettiva Pax interessata e della sua gerente, Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA.

5.3.3

Si considerano cambiamenti rilevanti di un contratto d'affiliazione:

- a. un aumento di quei contributi a cui non corrispondono accrediti all'avere delle persone assicurate, di almeno il 10% entro tre anni;
- b. una riduzione dell'aliquota di conversione che per le persone assicurate conduce a una presumibile riduzione della prestazione di vecchiaia di almeno il 5%;
- c. altri provvedimenti i cui effetti sono almeno simili a quelli secondo le lettere a. e b.;
- d. la mancanza dell'intera ricopertura.

5.3.4

Non si considerano rilevanti i cambiamenti secondo la cifra 5.3.3 se sono conseguenza di un cambiamento delle basi legali.

5.3.5

Per i cambiamenti non rilevanti ai sensi della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) non vale questo diritto di disdetta.

5.4 Diritto di disdetta straordinaria da parte della Fondazione

La Fondazione ha il diritto di disdire il contratto senza osservare un termine di disdetta se o

- il datore di lavoro non dà seguito alla diffida secondo la cifra 4.1.1;
- il datore di lavoro ha violato i suoi obblighi secondo la cifra 3;
- la commissione di previdenza emana delle disposizioni o prende delle decisioni che sono in contrasto con lo scopo della Fondazione, i suoi principi, le Disposizioni regolamentari generali, le loro appendici o il piano di previdenza assicurato e non le revoca nonostante la diffida scritta da parte della Fondazione oppure
- sussiste una copertura assicurativa insufficiente del

datore di lavoro per le indennità giornaliere per malattia.

5.5 Fallimento del datore di lavoro

Con l'apertura della procedura fallimentare nei confronti del datore di lavoro, la Fondazione presume uno scioglimento straordinario del contratto di affiliazione a partire da tale data.

6 Conseguenze dello scioglimento del contratto d'adesione

6.1 Generalità

6.1.1

Con lo scioglimento del contratto d'adesione cadono tutti i rapporti assicurativi e ogni copertura previdenziale si estingue. Gli effetti dello scioglimento del contratto d'affiliazione riguardano tutte le persone assicurate attive e i beneficiari di prestazioni d'invalidità nonché le persone che rimangono assicurate nell'ambito di una soluzione di prepensionamento specifica per settore prima di raggiungere l'età di riferimento regolamentare. In un contratto separato tra la Fondazione e l'istituto di previdenza che la rileva si possono concludere accordi differenti.

6.1.2

I rapporti assicurativi di beneficiari di rendite di vecchiaia o per superstiti in corso invece non vengono sciolti. Per queste persone assicurate il contratto d'affiliazione permane nella misura delle relative disposizioni. In un contratto separato tra la Fondazione e l'istituto di previdenza che la rileva si possono concludere accordi divergenti.

6.1.3

Se, in seguito alla disdetta da parte della Fondazione, i rapporti assicurativi di beneficiari di prestazioni d'invalidità non possono essere sciolti, per queste persone il contratto d'affiliazione permane nella misura delle relative disposizioni. I costi amministrativi supplementari che ne risultano vengono riscossi al momento dello scioglimento e addebitati secondo il regolamento dei costi.

6.2 Costi in caso di scioglimento del contratto d'affiliazione

I costi amministrativi che risultano dallo scioglimento del contratto vengono addebitati secondo il regolamento dei costi.

6.3 Versamento

L'aver dell'istituto di previdenza, dedotte le riserve matematiche per i beneficiari di rendite rimanenti nel contratto d'affiliazione secondo le cifre 6.1.2 e 6.1.3, viene versato al nuovo istituto di previdenza. Se non sussiste alcun istituto di previdenza comune per la successione, le prestazioni di libero passaggio vengono versate ad ogni singola persona assicurata. L'aver restante dell'istituto di

previdenza viene utilizzato secondo le norme legali.

6.4 Scadenze

6.4.1

Tutti i contributi e i costi ancora arretrati al momento dello scioglimento del contratto d'affiliazione vengono a scadere al più tardi alla data di scioglimento.

6.4.2

L'aver dell'istituto di previdenza secondo la cifra 6.3 viene a scadere al momento dello scioglimento del contratto. Se non è possibile un versamento puntuale, la corresponsione degli interessi avviene come prima dello scioglimento del contratto. Non è dovuto alcun interesse di mora.

7 Disposizioni sul valore di rimborso in caso di scioglimento del contratto d'adesione

7.1 Riserva matematica

7.1.1

La riserva matematica viene stabilita secondo le basi tecnico-assicurative di Pax.

7.1.2

La riserva matematica delle persone assicurate attive corrisponde alla somma dei loro averi di vecchiaia.

7.1.3

La riserva matematica per i beneficiari di prestazioni d'invalidità corrisponde alla somma delle riserve matematiche

- delle rendite d'invalidità correnti (valore in contanti calcolato fino al pensionamento ordinario),
- delle rendite correnti per figli d'invalidi (valore in contanti fino all'età finale media),
- dell'esenzione corrente dal pagamento del contributo (valore in contanti calcolato fino al pensionamento ordinario)

più l'aver di vecchiaia esistente.

Se i rapporti d'assicurazione rimanenti secondo la cifra 6.1.3 vengono sciolti più tardi, alle riserve matematiche viene aggiunta la riserva matematica calcolata per questa data dei costi supplementari eventualmente addebitati secondo il regolamento dei costi.

7.2 Deduzione

7.2.1

A seconda della situazione sul mercato dei capitali nei primi cinque anni della durata contrattuale si può effettuare una deduzione tenendo conto del rischio degli interessi.

7.2.2

La deduzione viene calcolata per ogni persona assicurata (persone assicurate attive e beneficiari di prestazioni d'invalidità) e ammonta al massimo all'8% della riserva matematica al momento dello scioglimento del contratto.

7.2.3

La deduzione risulta allorquando il rendimento del nuovo investimento al momento dello scioglimento del contratto supera il rendimento medio del portafoglio degli investimenti. Come rendimento dei nuovi investimenti al momento dello scioglimento del contratto si considera la media dei rendimenti medi ottenibili

- dei tassi d'interesse delle obbligazioni di cassa,
- dei rendimenti delle obbligazioni della Confederazione e
- dei tassi d'interesse delle ipoteche in primo rango secondo il rapporto mensile della Banca nazionale svizzera.

7.2.4

Il rendimento dei nuovi investimenti viene stabilito mensilmente e applicato negli scioglimenti dei contratti del secondo mese successivo. Per esempio, il tasso d'interesse fissato per il mese di ottobre si applica negli scioglimenti di contratti al 31 dicembre.

7.2.5

Il rendimento del portafoglio degli investimenti al momento dello scioglimento del contratto corrisponde al rendimento medio dei nuovi investimenti negli ultimi sei anni. Questo tasso d'interesse è fissato trimestralmente.

7.2.6

La deduzione sugli investimenti in seguito alla situazione degli interessi corrisponde al sestuplo della differenza positiva fra il rendimento dei nuovi investimenti e il rendimento medio del portafoglio degli investimenti al momento dello scioglimento del contratto.

7.3 Valore di rimborso

Il valore di rimborso per ogni singola persona assicurata (persone assicurate attive e beneficiari di prestazioni d'invalidità) corrisponde alla riserva matematica secondo la cifra 7.1, dopo la deduzione secondo la cifra 7.2, tuttavia almeno all'esistente avere di vecchiaia LPP.

06.2024, entrano in vigore retroattivamente il 1° giugno 2024 e sostituiscono tutte le precedenti edizioni.

8.2 Modifica delle Disposizioni generali d'affiliazione

Salvaguardando lo scopo del contratto e della Fondazione, la Fondazione può modificare o annullare in qualsiasi momento le disposizioni contenute nelle presenti Disposizioni generali d'affiliazione, sostituendole con la versione più attuale. La Fondazione notifica le modifiche in tempo utile.

8 Entrata in vigore

8.1 Entrata in vigore

Queste Disposizioni generali d'affiliazione, edizione